

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI BARI

RICORRE

l'Avv. Rossana Busco (CF BSCRSN80C59L049W; PEC rossana.busco@pec.it Fax: 08321821455), nata a Taranto il 19.03.1980, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Lecce al n. 5276, rappresentata e difesa, da sè medesima ex art. 22, comma 3 CPA, nonché, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Raffaele PINTO (C.F. PNTRFL80L04E506F - pinto.raffaele@ordavvle.legalmail.it FAX 0832/247893), i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pinto.raffaele@ordavvle.legalmail.it,

CONTRO

REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), in persona del Presidente p.t.;

Commissione Interministeriale Ripam (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.;

Formez PA, Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della P.A. (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.;

e nei confronti di

Dott. Pasquale Curione (C.F.:CRNPQL77B18E038P), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 4, con punti n. 28 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Specialista della Comunicazione Istituzionale;

Dott. Giuseppe Grieco (C.F.GRCGPP94A13F376Z:), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 7, con punti n. 27,75 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Specialista della Comunicazione Istituzionale;

Dott.ssa Alessandra Erriquez (C.F.: RRQLSN80S64A662J:), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 19, con punti n. 26,25 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Specialista della Comunicazione Istituzionale;

Dott.ssa Francesca Virgilio (C.F. VRGFNC93B55F262C), in proprio e in qualità di candidata collocata al posto n. 28, con punti n. 25,75 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Specialista della Comunicazione Istituzionale

PER L'ANNULLAMENTO,

NEI LIMITI DELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEA TUTELA CAUTELARE,

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE,

- della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 35 del 23.1.2023, avente ad oggetto:
“D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 24 area professionale “Area Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della comunicazione istituzionale”, n. 3 posti - Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori” e della relativa graduatoria definitiva nella quale la ricorrente è collocata solo alla 42^a posizione a cagione dell’ipodimensionato punteggio di 25,25 assegnatole (in All.to 13);

- nonché **della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 00308 del 20.03.2023**, avente ad oggetto “107/DIR/2023/00308 Concorso per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D Area “Comunicazione e Informazione”- profilo professionale “Specialista della Comunicazione Istituzionale”- assunzione vincitori su posti non ancora coperti”(in All.to 14), ;

- nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi:

1) tutti i verbali della commissione ed in particolare:

a) il verbale n. 2 ed il verbale n. 4 della Commissione nella parte in cui non prevedono l’assegnazione di 1,5 punti in favore del candidato che possieda un diploma di laurea vecchio ordinamento, in quanto, al pari della Laurea Specialistica e della Laurea Magistrale (invece contemplate), titolo superiore rispetto alla mera Laurea triennale prevista ai fini della ammissione al concorso;

b) il verbale n. 4 e le relative tabelle che lo compongono nella parte in cui la Commissione non ha riconosciuto nei riguardi della ricorrente, né 1,5 punti per la Laurea in Giurisprudenza Vecchio ordinamento; né 0,5 punti per il Master di I° Livello in Scienze del Diritto e dell’Economia; né 1 punto per l’abilitazione all’esercizio della Professione forense.

b) il verbale n. 6 nella parte in cui non riconosce alla ricorrente né il punteggio per il Master né quello per l’abilitazione alla professione forense;

c) i verbali da 7 a 10 nella parte in cui replicano tali illegittimità anche in occasione della stesura della graduatoria provvisoria;

2) ove occorrente, il bando di concorso, nella parte in cui, all’art. 7, non prevede l’assegnazione di 1,5 punti in favore del candidato che possieda un diploma di laurea vecchio ordinamento, in quanto, al pari della Laurea Specialistica e della Laurea Magistrale (invece contemplate), titolo superiore rispetto alla mera Laurea triennale prevista ai fini della ammissione al concorso(in All.to 1).

3) ogni altro provvedimento/contratto disponente l'utilizzo della graduatoria e l'immissione in ruolo dei vincitori o di altri idonei per scorrimento che ingiustamente precedono la ricorrente nell'impugnata graduatoria.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso (in All.to 2), con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, quale titolo conseguito con maggior profitto nel senso indicato dal Bando, nonché per la corretta valutazione della Abilitazione all'esercizio della professione forense e del Master in Diritto ed Economia;

FATTO

1. La Regione Puglia ha indetto, previa delib. G.R. n. 2272 del 29.12.2020, sulla scorta del Piano di Fabbisogno Triennale 2020-2022 e del Piano Assunzioni 2020-2021, con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata con det. dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), concorso pubblico l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D, per vari profili professionali, 27 bandi tra cui, per quanto di interesse, bando n. 24 area professionale "Comunicazione e Informazione" - profilo professionale "Specialista della Comunicazione Istituzionale", n. 3 posti.

2. La selezione *de qua* è avvenuta esclusivamente mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta (40 quesiti in 60 minuti, risposta esatta + 0,75 punti, mancata risposta 0 punti, risposta errata - 0,25 punti), con l'utilizzo di strumenti informatici, e la valutazione dei titoli.

3. In merito **ai requisiti di ammissione al concorso**, l'art. 2 del bando ha previsto il possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

- **laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:** L-14 – Scienze dei Servizi Giuridici; L-20 - Scienze della Comunicazione; L-36 – Scienze politiche e Relazioni Internazionali;

- **laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:** LMG/01- Giurisprudenza; LM-19 – Informazioni e Sistemi Editoriali; LM-59 – Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità; LM-62 - Scienze della Politica; LM-92 - Teorie della Comunicazione; LM – 93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education;

- **laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.**

4. In merito **ai criteri di attribuzione dei punteggi inerenti ai titoli**, il bando (art. 7) ha previsto la valutazione dei *“titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione”* con attribuzione di un *“valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti)”*.

Circa **i criteri di calcolo**, il succitato art. 7, co. 4, lett. a) ha previsto per i titoli di studio fino a un massimo di punti 8 così suddivisi:

- **1,5 punti per laurea**, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione 6 al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla laurea Specialistica o laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;

- **0,5 punti per master di I livello**- 1,5 punti per master di II livello - 2 punti per diploma di specializzazione - 2,5 punti per dottorato di ricerca;

- **altri titoli fino a un massimo di punti 2:**

- **1 punto per ogni abilitazione professionale**, solo se attinente al profilo per il quale si concorre.

5. Al termine della prova unica scritta, la Commissione ha stilato, per ciascuno dei profili, la relativa graduatoria finale di merito (qui impugnata) sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta e nella valutazione dei titoli (art. 8 del bando).

6. La ricorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto (in All.to 2), possedeva (e correttamente dichiarava) i seguenti titoli:

- 1) Laurea in Giurisprudenza (V.O.);
- 2) Master di I livello in “Scienze del Diritto e dell'Economia”;
- 3) Abilitazione forense, a seguito del superamento dell'Esame di Stato e, tutt'ora, regolarmente iscritta presso l'albo degli Avvocati della Provincia di Lecce.

7. In data 23.1.2023 veniva approvata, giusta determina n. 35(All.to 13), la graduatoria finale del concorso in oggetto, nella quale la ricorrente risulta collocata solo alla 42^a posizione a cagione dell'ipodimensionato punteggio di 25,25 assegnatole, non avendo l'Amministrazione resistente riconosciuto alla medesima:

- né 1,5 punti per la Laurea in Giurisprudenza Vecchio ordinamento;
- né 0,5 punti per il Mater di I° Livello in Scienze del Diritto e dell'Economia;

- né 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della Professione forense.

8. In data 20.03.2023, è stata poi adottata la determina 308/2023, con cui la Regione Puglia, registrata la rinuncia dei primi due collocati in graduatoria e la decadenza del terzo classificato, ha disposto lo scorrimento della graduatoria dichiarando vincitori i candidati collocati dalla 4^a alla 6^a posizione, sia pur demandando l'assunzione alla successiva stipula del contratto;

Pertanto, la medesima propone il presente gravame sulla scorta delle esponende argomentazioni in

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6 L. 241-1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

1. Tutti gli epigrafati vizi irrimediabilmente inficiano l'operato della Commissione e, con esso, i provvedimenti avversati e la valutazione espressa nei confronti dei titoli della ricorrente.

Si rileva sin d'ora come – ad un primo esame degli atti concorsuali in possesso della ricorrente, in quanto oggetto di pubblicazione sul sito della Regione Puglia – l'operato della Commissione e detta valutazione risulti illegittima nella parte in cui:

a) *in primis*, non è stato riconosciuto il punteggio ulteriore di 1,5 punti (in corretta applicazione dell'art. 7, punto 4, lettera a del bando) per la laurea vecchio ordinamento posseduta dall'Avv. Busco, la quale costituisce certamente titolo superiore rispetto alla mera laurea triennale richiesta quale titolo di accesso al concorso;

b) *in secundis*, non è stato attribuito il relativo punteggio previsto dal bando (art. 7, punto 4, lettera b) per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

c) infine, non è stato riconosciuto il punteggio, sempre previsto dal bando (art. 7, punto 4, lettera a) di 0,5 per il Master di I° Livello in Diritto ed Economia dalla medesima dichiarato in domanda.

Di fatto, la ricorrente si è vista sottrarre ben 3 punti che avrebbero dovuto aggiungersi al punteggio di base conseguito con la prova scritta ($25,25 + 3 = 28,25$).

Ciò posto, si passano qui di seguito ad esporre le relative censure, con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti allorquando le Amministrazioni resistenti rilasceranno la documentazione (segnatamente le domande di partecipazione e relativi allegati di tutti i partecipanti che la precedono in graduatoria) richiesta dalla deducente con propria istanza di accesso agli atti del 01.02.2023 (più volte sollecitata), allo stato incomprensibilmente, quanto illegittimamente rimasta ancora priva di riscontro (con riserva di depositare nel corso del presente proponendo giudizio di impugnazione, correlata istanza ex art. 116 CPA, nei termini di legge, ove mai dovesse ancora perdurare l'implausibile inerzia nei riguardi della domanda di accesso documentale).

1.a) PUNTEGGIO ULTERIORE RISPETTO AL TITOLO DI STUDIO UTILIZZATO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Quanto al profilo **sub a)**, in particolare “*1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso*” (art. 7, n.4, sub A, bando di concorso in All.to 4), valgano le censure di seguito esplicate.

Sono infatti illegittimi, quantomeno per illogicità, irragionevolezza ed evidente disparità di trattamento, i provvedimenti impugnati – segnatamente i verbali 2 e 4 della Commissione, nonché ove determinante in tal senso anche, *in parte qua*, l'art. 7 del bando di concorso – nella parte in cui non hanno consentito l'assegnazione alla ricorrente del punteggio di 1,5 per il Diploma di Laurea Vecchio ordinamento.

Nessun dubbio, infatti, può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento, così come è per la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico), costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ed invero, come rilevato da attenta giurisprudenza, “*Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di*

eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104)... Vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante. Alla valenza conformativa propria della presente pronuncia accede l’obbligo, in capo alla precedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna ricorrente...” (ex plurimis, Tar Lazio, sentenza 15612/2022).

Dello stesso tenore altro precedente del Giudice Amministrativo (Tar Lazio Sentenza n. 12613/2021) che, in fattispecie analoga a quella all’esame, ha sempre rilevato che:

- il bando di concorso deve considerarsi legittimo nella parte in cui ha richiesto alternativamente, ai fini dell’accesso alla procedura *de qua* il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento (come è per il caso di specie, nds.);

- “CIÒ CHE DEVE RITENERSI ILLEGITTIMA È, INVECE, A GIUDIZIO DEL COLLEGIO, LA SUCCESSIVA NORMA POSTA ALL’ART. 6 DEL MEDESIMO BANDO (NEL NOSTRO CASO SIMILMENTE AVVIENE, ASTRATTAMENTE, CON L’ART. 7 DEL BANDO E, SOPRATTUTTO IN CONCRETO, CON IL VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE DIVERSO ED IN PARTE DISTONICO RISPETTO ALLO STESSO BANDO, NDS.), NELLA PARTE IN CUI HA ESCLUSO, PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI AGGIUNTIVI, I DIPLOMI DI LAUREA QUALORA SI TRATTI DEI MEDESIMI TITOLI PRESENTATI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE”;

- “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un’ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando (nel caso di specie, degli art. 2 e 7 del bando n. 24, nds.), il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a

quello di base per la partecipazione al concorso, con la consequenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio”.

In termini analoghi anche Tar Lazio, sentenza n. 17894/2022, che riguarda una fattispecie di mancata valutazione, quale titolo ulteriore, proprio di un diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, così come per il caso di specie!

Pertanto, l'equivalenza tra laurea triennale e laurea a ciclo unico sussiste solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli allegati.

Pertanto, chi - come la ricorrente - ha allegato il possesso della laurea vecchio ordinamento (DL) o della laurea magistrale (LM), deve necessariamente essere assegnataria - rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L) - di una valutazione/punteggio ulteriore, legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi.

Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea magistrale che sia ciclo unico o proseguimento del percorso iniziato con la triennale, rappresenta senza ombra di dubbio un percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori rispetto al solo titolo triennale.

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all'albo solo coloro che, “in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato...”.

In merito alla laurea in economia, il D.Lgs n.139/2005, che regola l'Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti, stabilisce, all'art. 36, 18 comma 3, che, ai fini dell'accesso alla professione, è richiesto il possesso delle lauree specialistiche (LS), “ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127” (vecchio ordinamento).

Tale orientamento trova, oggi, conferma anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, IV, Sent. n. 3890 del 17.05.2022 che, condividendo quanto affermato dai Giudici di *prime cure*, ritiene illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento (oggi equiparate ad ogni effetto *ex lege* alle magistrali biennali di completamento del percorso triennale); in sintesi, chi è in possesso della laurea a ciclo unico

(vecchio ordinamento o magistrale), laddove per accedere al concorso è richiesta la sola laurea triennale, ha obiettivamente un titolo in più che deve essere valutato!!!

È quindi illegittima la condotta di parte resistente che ha precluso alla ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce, escludendola dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

L'equivoco, generatosi invero anche a causa della cripticità della “lex specialis” di concorso, poteva essere agevolmente superato sia riconoscendo valore ulteriore alla laurea di accesso magistrale e vecchio ordinamento, sia accogliendo le istanze in autotutela presentate (fra queste è presente anche quella dell'odierna ricorrente, All.to 15).

Infatti, il possesso di un titolo di studio a ciclo unico (magistrale o V.O.) presupponeva senza ombra di dubbio, il possesso di un titolo triennale che a sua volta doveva essere valutato.

Per effetto dell'accoglimento di tale censura la ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punteggio, pari ad 1,5, così ottenendo un punteggio complessivo di 26,75 che le consentirebbe, almeno sulla scorta dei documenti attualmente in possesso di questa difesa, di essere collocata, quantomeno, in 13^a Posizione.

1.b) ABILITAZIONE FORENSE

Quanto al profilo **sub b)**, in particolare “*1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre*”, risulta parimenti implausibile, illogico ed irragionevole aver ellitticamente (quanto, dunque, immotivatamente!) ritenuto non attinente l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Per quanto noto, la Commissione avrebbe ritenuto attinente la sola abilitazione alla professione di giornalista (che consente l'assegnazione di un solo punto), con ciò rendendo di fatto inattuabile la previsione della *lex specialis* che, con riferimento a tale voce curriculare, contemplava la possibilità di assegnare fino ad un massimo di punti 2.

Soglia questa nella sostanza irraggiungibile.

D'altro canto, se è pur vero che si tratta di scelta discrezionale e se, è altrettanto vero, che il profilo messo a concorso è quello di specialista in comunicazione istituzionale, nondimeno sarebbe del tutto logico, quanto ragionevole ritenere attinente l'abilitazione all'esercizio della professione forense (conseguita all'esito di un esame in materie giuridiche) anche al profilo oggetto di concorso in questione già solo ove si consideri la natura pubblicistica del datore di lavoro (Regione Puglia) e la conseguente natura degli atti e comportamenti che il dipendente dovrà veicolare all'esterno tramite la comunicazione.

In altri termini, costituisce certo elemento qualificante la professionalità di colui che si deve occupare di comunicazione istituzionale di un Ente pubblico il possesso di abilitazioni o specializzazioni in materie giuridiche che costituiscono il sostrato dell'attività provvedimentale della Regione Puglia e che il soggetto è tenuto oggettivamente a conoscere.

D'altronde, non si comprenderebbe il motivo per cui ammettere al concorso i laureati in giurisprudenza e, ancor più, prevedere, tra le materie previste da questo specifico bando (vd. Art. 5, punto 3 del bando), lo studio di materie giuridiche (nello specifico: *“diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo; reati contro la pubblica amministrazione, reati a mezzo stampa e reato di diffamazione); - disciplina del lavoro pubblico, ivi compresa la responsabilità dei pubblici dipendenti; - normativa in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione; - diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; - organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento - elementi di contabilità ed economia pubblica; - diritto regionale”*) addirittura in misura prevalente rispetto a quelle attinenti alla comunicazione (*“normativa in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; - teorie, tecniche e strumenti della comunicazione istituzionale social media, dei video e degli strumenti editoriali; - tecniche di gestione ed implementazione dei contenuti dei siti web; - gestione mediatica di eventi di rilevanza locale e nazionale”*).

Peraltro, lo stesso criterio di valutazione non è stato adottato dalle commissioni deputate a valutare gli altri profili, ad esempio *“Bando 20:Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo”* e *“Bando 23:Specialista dei rapporti con i media”*, ove invece l'abilitazione forense è stata correttamente calcolata come titolo aggiuntivo attinente al profilo, in particolare nell'ultimo dei due menzionati (*“Specialista dei rapporti con i media”*) perfettamente sovrapponibile a quello di Comunicazione Istituzionale, anzi ancor più specifico in quanto indirizzato ai soli iscritti all'albo dei giornalisti (in all. 19 verbale).

Per effetto dell'accoglimento di tale censura la ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punteggio, pari ad 1, così ottenendo un punteggio complessivo di 26,25 che le consentirebbe di essere collocata, quantomeno, in 19^a Posizione.

Ove venisse accolta insieme alla presente censura anche quella relativa al profilo sub a) la ricorrente otterrebbe in totale punti 27,75 giungendo alla 7^a Posizione

1.c) MASTER IN SCIENZE DEL DIRITTO E DELL'ECONOMIA

Quanto al profilo **sub c)**, vale a dire alla inopinatamente disconosciuta attinenza del Master in “*scienze del diritto e dell’economia*” posseduto dalla ricorrente al profilo oggetto di concorso, valgono qui, e vieppiù sotto tale versante, le medesime argomentazioni espresse sub b), non potendosi certo escludere la portata qualificante e professionalizzante per chi deve occuparsi di comunicazione istituzionale di un ente pubblico, l’approfondita conoscenza di discipline giuridiche ed economiche.

D’altronde, come già rilevato, tra le materie elencate all’art. 5, punto 3 del bando, si elencano, oltre alle materie giuridiche su menzionate, anche “*elementi di contabilità ed economia pubblica*”, pertanto, non si comprende come un master specifico non possa considerarsi attinente al profilo dal momento che il bando stesso annovera le stesse materie tra quelle oggetto di somministrazione del test della prova scritta.

Difatti, nella domanda di partecipazione (All. 2) si legge testualmente “*Master della durata di un anno per ognuno dei quali è stata necessaria l’acquisizione di 60 crediti formativi e se coerenti con il profilo e inerenti alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre*”, non si comprende, pertanto, come possa non considerarsi attinente un master ricomprensivo, al suo interno, le stesse materie indicate per il profilo per cui si concorreva.

Ma v’è di più!

In diversi altri profili del concorso tale master veniva considerato -giustamente- attinente al profilo, come in quello “*Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo*” ove la ricorrente conseguiva anche l’idoneità vedendosi riconoscere oltre al punto dell’abilitazione forense, anche lo 0,50 previsto per il master conseguito (in All.20).

È evidente che, pur trattandosi di bandi diversi per specifici profili, le materie comuni a buona parte dei bandi ricomprendevano lo studio di materie giuridico-economiche, al più aggiungendo a queste, quelle più specifiche riguardanti il singolo profilo.

Pertanto, se il bando stesso assegnava un valore particolare alla preparazione in campo giuridico-economico, non si comprende come, *ex post*, questa commissione possa poi autonomamente escluderne la pertinenza in considerazione anche del fatto che altre commissioni in altri profili (nemmeno specificatamente per giuristi) le abbiano invece considerate valide e attinenti.

A ben vedere, infine, con l’auspicato accoglimento, insieme alla presente censura, anche di quelle relative ai surriportati profili sub a) e sub b), la ricorrente otterrebbe in totale punti 28,25 giungendo al 4° posto, vale a dire, oggi tra i vincitori in virtù di quanto stabilito dalla soggiunta determina 308 del 20.03.2023.

Da qualsiasi prospettiva li si voglia considerare, dunque, i provvedimenti *in parte qua* impugnati si appalesano assolutamente illegittimi e meritevoli di annullamento in toto o quantomeno in parte nei termini in precedenza esplicitati.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è sorretto dai motivi di ricorso.

Il danno, grave ed irreparabile, è *in re ipsa* dal momento che la ricorrente, a cagione dei provvedimenti impugnati, oltre a vedere rilevantemente lesa la propria immagine professionale, si vede riconosciuto un ingiusto piazzamento in graduatoria.

Solo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con conseguente onere per la P.A. di rivedere i punteggi legittimamente spettanti alla ricorrente consente a quest'ultima di ottenere il relativo giusto piazzamento, tra i vincitori o quantomeno in posizione immediatamente utile, prima che, nell'attesa della fase di merito del giudizio, possano radicarsi illegittime posizioni in capo a terzi, a suo ingiusto pregiudizio.

ISTANZA EX ART. 46, COMMA 2 CPA

In disparte la circostanza che la deducente (attualmente al 42° posto in graduatoria) ha formulato istanza di accesso in data 01.02.2023 (poi sollecitata l'8.3.2023 ed il 17.3.2023) chiedendo copia delle domande di partecipazione di tutti i candidati collocati dalla 1^ alla 41^ posizione, sia per verificare le eventuali posizioni di controinteresse, sia per poter tutelare al meglio la propria posizione, eventualmente sviluppando anche ulteriori censure, e che detta istanza non è stata ancora riscontrata, in via istruttoria si chiede che la parte resistente nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 3, CPA

La deducente, nonostante come visto, non sia stato dato riscontro alla propria istanza di accesso, si è fatta parte diligente per reperire gli indirizzi di alcuni potenziali controinteressati, collocati in posizione *potiore* in graduatoria.

Nondimeno, visto l'elevato numero di soggetti coinvolti dalle questioni sottese al gravame (per quanto ciascun idoneo non vincitore onde eventualmente ottenere un maggior punteggio avrebbe dovuto autonomamente impugnare, nei termini di legge, gli atti del concorso per non vedere cristallizzata la propria posizione) e l'indisponibilità dei relativi recapiti anche per effetto del mancato rilascio della documentazione richiesta, si chiede, ove occorra, di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sull'albo *on line* della Regione Puglia.

P.Q.M.

SI CHIEDE

Voglia codesto On.le TAR accogliere il presente ricorso, unitamente all'istanza cautelare ivi contenuta e, per l'effetto, annullare i provvedimenti *in parte qua* gravati, previa concessione di idonea tutela interinale, anche *inaudita altera parte*, nonché previa, ove occorra, autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, con ogni ulteriore conseguenza di legge.

* * *

Ai fini della quantificazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che la presente controversia è in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e che la ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato per limiti reddituali come da dichiarazione che si produce.

Bari, 21.03.2023

Avv. Raffaele Pinto

Avv. Rossana Busco

ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI BARI

ISTANZA EX ART. 56 CPA

PER

l'Avv. Rossana Busco (CF BSCRSN80C59L049W; PEC rossana.busco@pec.it Fax: 08321821455), nata a Taranto il 19.03.1980, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Lecce al n. 5276, rappresentata e difesa, da sé medesima ex art. 22, comma 3 CPA, nonché, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Raffaele PINTO (C.F. PNTRFL80L04E506F - pinto.raffaele@ordavvle.legalmail.it FAX 0832/247893), i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pinto.raffaele@ordavvle.legalmail.it,

CONTRO

REGIONE PUGLIA(C.F. 80017210727), in persona del Presidente p.t.;

Commissione Interministeriale Ripam (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.;

Formez PA, Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento della P.A. (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t.;

e nei confronti di

Dott. Pasquale Curione (C.F.:CRNPQL77B18E038P), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 4, con punti n. 28 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Specialista della Comunicazione Istituzionale;

Dott. Giuseppe Grieco (C.F.GRCGPP94A13F376Z:), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 7, con punti n. 27,75 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Specialista della Comunicazione Istituzionale;

Dott.ssa Alessandra Erriquez (C.F.: RRQLSN80S64A662J:), in proprio e in qualità di candidato collocato al posto n. 19, con punti n. 26,25 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Specialista della Comunicazione Istituzionale;

Dott.ssa Francesca Virgilio (C.F. VRGFNC93B55F262C), in proprio e in qualità di candidata collocata al posto n. 28, con punti n. 25,75 della graduatoria dei vincitori e idonei, profilo Specialista della Comunicazione Istituzionale

PREMESSO

- che, con l'epigrafato ricorso la deducente ha impugnato gli atti del concorso (bando n. 24) *per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di categoria D area professionale "Area Comunicazione e Informazione" - profilo professionale "Specialista della comunicazione istituzionale"*;

- che, con la suestesa impugnativa ha contestato l'operato della P.A. nei suoi confronti, precipuamente nella parte in cui non le ha assegnato i punteggi legittimamente spettanti che le avrebbero consentito di essere collocata, in ipotesi di accoglimento del ricorso, in **4^a posizione (oggi dunque tra i vincitori)**;

- che, la Regione Puglia in data 20.03.2023 ha adottato l'impugnata determina n. 308, con la quale, registrata la rinuncia dei primi due collocati in graduatoria e la decadenza del terzo classificato, ha disposto lo scorrimento della graduatoria dichiarando vincitori i candidati collocati **dalla 4^a alla 6^a posizione**, la cui assunzione si perfezionerà mediante sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, non ancora intervenuta;

CONSIDERATO

- che, tale soggiunta circostanza rende oltremodo necessaria una tutela cautelare *inaudita altera parte*, mediante la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, per evitare che, nelle more della fissazione della Camera di Consiglio, la Regione Puglia provveda alla sottoscrizione dei contratti con i citati vincitori collocati tra la 4^a e la 6^a posizione, così consolidandosi illegittime posizioni in capo a terzo, ad immediato ingiusto pregiudizio della ricorrente.

P.Q.M.

SI CHIEDE

di voler concedere la richiesta tutela cautelare ex art. 56 CPA, mercé la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nelle more della fissazione della Camera di Consiglio per la deliberazione collegiale della domanda cautelare formulata con il ricorso.

Con osservanza.

Bari, 21.03.2023

Avv. Rossana Busco

Avv. Raffaele Pinto